

Codice A1419A

D.D. 9 novembre 2021, n. 1744

**"ASSOCIAZIONE NOVESE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE", con sede in Novi Ligure (AL). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 1744/A1419A/2021**

**DEL 09/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “ASSOCIAZIONE NOVESE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE”, con sede in Novi Ligure (AL). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “ASSOCIAZIONE NOVESE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE”, C.F. 92000360062, con sede in Novi Ligure (AL), via Mazzini, n.29, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione con nota acquisita al protocollo regionale con n. 19504 del 31.03.2021;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 10.04.2008 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 847/574;

l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria ha deliberato la modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 5334 del 10.10.2020, registrato ad Asti il 29.10.2020 al n. 6330 serie 1T, a rogito del Dott. Maurizio Cavanna, notaio in Canelli;

l’Assemblea dei Soci ha altresì deliberato l’integrazione della denominazione dell’Associazione con l’acronimo ODV;

vista la D.D. n. 218/A1419A/2021 del 16.02.2021, con la quale la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale – ha preso atto degli adeguamenti statutari della predetta Associazione;

considerato che la denominazione dell’Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### **DETERMINA**

-di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto dell'Associazione "ASSOCIAZIONE NOVESE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE ODV", con sede in Novi Ligure (AL), via Mazzini, n. 29, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo ETS. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto

non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato "E" ai N.ri 5334/4091

## STATUTO

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "**Associazione Novese Donatori Volontari del Sangue - ODV**".

La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di **Novi Ligure** ed indirizzo in Via Mazzini n.29. Il trasferimento dell'indirizzo non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, nonché l'istituzione e, se del caso, il trasferimento o la soppressione di eventuali dipendenze potranno essere attuate con deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

### Art. 2

#### Scopi, finalità e attività

L' ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché con riferimento ai bisogni emergenti dalle condizioni attuali della società, si prefigge i seguenti scopi.

Scopi primari dell'Associazione sono:

promuovere la donazione del sangue volontaria, anonima e gratuita, cooperare, con l'impegno dei propri Soci, all'attività trasfusionale nell'ambito delle vigenti normative nazionali e locali, onde sia sempre e dovunque assicurata la copertura del fabbisogno del sangue e dei suoi componenti.

Altri scopi dell'Associazione sono:

- la più assoluta gratuità delle trasfusioni nei confronti di qualsiasi sofferente;
- l'impegno di difendere tale gratuità attuando e sviluppando quelle iniziative che si dimostrino più idonee allo scopo;
- tutelare il patrimonio morale e fisico dei propri iscritti;
- amministrare i fondi del proprio bilancio in forma autonoma;
- organizzare l'assistenza ai propri iscritti che siano in stato di bisogno o di malattia invocando eventualmente l'intervento di Enti Pubblici o Privati;
- patrocinare iniziative benefiche di carattere umano e sociale in campo sanitario, aventi diretto legame con le trasfusioni.

Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale definite dalle **lettere b), c) e i)** dal citato articolo 5.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio



2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio di amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **Art. 3**

#### **Soci**

Per la partecipazione all'ODV in qualità di socio si applicano le disposizioni nell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso come infra regolato.

Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

### **Art. 4**

#### **Soci ordinari**

Sono Soci ordinari i donatori di sangue, aderenti all'Associazione, attivi o temporaneamente sospesi per atto della competente Autorità Sanitaria.

In difesa del patrimonio morale dell'Associazione ogni Socio coscientemente e spontaneamente assume la responsabilità di:

- nulla percepire a qualsiasi titolo per le donazioni effettuate e per qualsiasi atto di carità compiuto in nome dell'Associazione;
- conservare l'anonimato nei confronti del malato, dei suoi familiari o di quanti altri abbiano con

esso rapporti;

- mantenere il segreto sulla malattia dalla quale è affetto il malato e sulle cause di essa, che comunque venissero a sua conoscenza;
- rispettare le leggi della carità e solidarietà nei confronti di tutti i sofferenti, indipendentemente dalla ideologia, classe sociale, nazionalità e razza alla quale possano appartenere e di restare se' stessi in qualsiasi momento la necessità lo richieda;
- sottomettersi all'inevitabile disciplina che comporta la partecipazione alla lotta contro il dolore e per la vita altrui.

I Soci Ordinari, che senza giustificato motivo non effettuano più donazioni, dopo due anni vengono considerati inattivi, sono tolti dallo schedario e perdono la qualifica di Socio.

Gli Associati, nella loro qualità di volontari, non possono vantare nessun diritto individuale, né chiedere personali agevolazioni e devono sottostare alle norme di legge in materia trasfusionale ed alle disposizioni impartite nell'ambito delle strutture responsabili dei prelievi.

Ogni eventuale riconoscimento da parte di Enti, Associazioni e Privati quale espressione di gratitudine, può essere ricevuto solo dall'Associazione, in quanto tale, che rappresenta tutti i donatori, sia quelli in attività di servizio, sia quelli che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono più essere tali.

#### **Art. 5 Soci Onorari**

Sono Soci Onorari di diritto dell'Associazione tutti gli ex Soci Ordinari non più in funzione come donatori di sangue per malattia o per età iscritti in apposito elenco.

Sono Soci Onorari per nomina quelli designati dal Consiglio Direttivo dell'associazione su proposta di almeno due Soci Ordinari, in modo particolare quelle persone le quali, attraverso la ricerca scientifica, siano esse italiane o straniere, contribuiscono allo sviluppo delle cognizioni nel campo delle trasfusioni di sangue.

Sono Soci Onorari per merito quelle persone che, sempre per designazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per le loro funzioni, per obblazioni o lasciti, ecc. forniscono un aiuto concreto all'Associazione.

#### **Art. 6 Diritti e doveri dei Soci**


Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea



dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### **Art. 7**

##### **Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione quelle persone le quali danno contributi finanziari all'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **Acquisto e perdita della qualità di Socio**

Si diventa Soci Ordinari dell'Associazione con l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

Si diventa Socio Onorario di diritto con l'iscrizione nell'apposito elenco, dopo la constatazione della circostanza che ha determinato la cessazione involontaria delle donazioni.

Si diventa Soci Onorari per nomina, Soci Onorari per merito e Soci Sostenitori a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la morosità dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul

patrimonio dell'ODV.

#### Art. 9

##### Organi sociali

Organi sociali sono:

- il Presidente;
- l'Assemblea anche denominata "Assemblea Generale";
- il Consiglio di Amministrazione anche denominato "Consiglio direttivo";
- il Collegio dei Sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche associative sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico che potranno essere rimborsate dall'Associazione purché debitamente documentate e nei limiti stabiliti preventivamente dalla stessa.

#### Art. 10

##### Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente a mezzo lettera contenente le materie poste all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, inviata ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, nonché a mezzo avviso affisso nella Sede Sociale e pubblicizzato con i mezzi ritenuti di volta in volta più opportuni dal Consiglio Direttivo.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'Associazione.

In via straordinaria si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta del collegio dei Sindaci, oppure su richiesta scritta e motivata, inviata al Presidente, da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno dopo la precedente, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché l'avviso di convocazione sia stato spedito a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data fissata.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi da persona eletta dall'Assemblea dei Soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

I soci dispongono di voto singolo e possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, purché fornito di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati nelle Associazioni con meno di 500 (cinquecento) soci e più di 5 (cinque) associati nelle Associazioni con più di 500 (cinquecento) soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, salvo il caso di Assemblea Straordinaria ove il relativo verbale deve essere redatto da Notaio.

#### Art. 11

##### Assemblea Ordinaria e Straordinaria



Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie a sensi di legge.

All'Assemblea sono riservate le delibere di carattere generale per la programmazione e l'attuazione della politica associativa e tutto quant'altro alla stessa riservato dalla Legge e dal presente Statuto.

Funzione dell'Assemblea Generale Ordinaria è quella di esprimere il proprio giudizio sulla Relazione Morale e Finanziaria, tenuta annualmente a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea è riservata l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, del Regolamento interno dell'Associazione e la nomina di tutte le cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
- nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendone l'eventuale compenso nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, qualora se ne ravvisi la necessità;
- elegge e revoca i membri del collegio dei probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione, anche denominato "Consiglio Direttivo" è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo 11 (undici) Consiglieri, scelti fra i Soci ed eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 13**

##### **Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, le funzioni del Consiglio di amministrazione sono:

- attuare i mandati e le decisioni dell'Assemblea
- realizzare gli scopi dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea ordinaria ogni anno;
- rappresentare ovunque l'Associazione per mezzo di uno e più dei suoi membri;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predisporre un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo dell'esercizio successivo entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci; predispone inoltre ogni altro documento gestionale e contabile richiesto da legge.



#### **Art. 14**

##### **Comitato**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di affiancamento quando, per una qualsiasi particolare iniziativa, ne riscontra la necessità.

I partecipanti a questo comitato di affiancamento hanno il mandato di svolgere l'azione loro affidata dal Consiglio Direttivo. La nomina è temporanea e decade con l'esaurimento dell'iniziativa.

#### **Art. 15**

##### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio Direttivo si riunisce la prima volta entro otto giorni dalla sua elezione; nella sua prima riunione vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono eventualmente essere affidati a persone non elette, scelte tra Soci o non soci, in tal caso nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario e/o il Tesoriere non hanno diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente in via ordinaria a mezzo avviso da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo raccomandata con R.R. o a mano con rilascio di ricevuta; in via straordinaria a mezzo fax o telegramma da inviarsi anche due giorni prima di quello fissato per la riunione o a mezzo telefono.

Il Consiglio è comunque validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consigliere che mancherà a tre sedute consecutive, senza giustificazione, sarà considerato decaduto.

#### **Art. 16**

##### **Rappresentante della Struttura Sanitaria**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, può assistere un rappresentante della Struttura Sanitaria competente per territorio.

#### **Art. 17**

##### **Presidente Onorario**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario dell'Associazione Donatori Volontari del Sangue.

#### **Art. 18**

##### **Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le delibere e ne convalida i verbali controfirmandoli; ammette i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori; firma le tessere sociali ed i Diplomi di Benemerenzza; vista tutti gli atti; delega il Vice-Presidente a rappresentarlo ogni volta che per causa di forza maggiore non possa adempiere di persona alle sue funzioni.

#### **Art. 19**

##### **Segretario**

Il Segretario dirige la Segreteria, assiste a tutte le riunioni consiliari, di cui redige i verbali, firma con il Presidente la corrispondenza, i mandati di pagamento e di incasso. Controfirma le tessere sociali e i Diplomi di Benemerenzza; conserva tutti gli atti dell'Associazione del cui archivio è responsabile.

#### **Art. 20**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere ha in consegna i Fondi Sociali e ne risponde, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con voto deliberativo soltanto se, come il Segretario, egli sia stato eletto a far parte del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di preparare il Bilancio annuale nei termini stabiliti.

Il Tesoriere eseguirà i pagamenti soltanto a mezzo del mandato firmato dal Presidente e dal Segretario; nessuna altra forma di pagamento potrà essere usata per pagamenti di qualsiasi sorta.

#### **Art. 21**

##### **Collegio dei Sindaci e soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

L'Assemblea, nei casi in cui la legge imponga la nomina o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un organo di controllo.

L'organo di controllo può essere costituito sia in una composizione collegiale, denominata "Collegio dei sindaci", ovvero in una composizione monocratica, da una sola persona.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi, di cui uno assumerà l'incarico di Presidente, e due supplenti; dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Sindaci è responsabile davanti alla Assemblea Generale della regolare amministrazione dell'Associazione.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio, o, in alternativa, una società di revisione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 22**

##### **Poteri e doveri dei Sindaci**

I Sindaci possono esaminare i verbali e gli atti, possono controllare l'ufficio di Segreteria e tutti i libri contabili. Il Collegio, per gravi irregolarità amministrative, può invitare il Presidente a convocare l'Assemblea Generale straordinaria. La convocazione deve avvenire non oltre quindici giorni dalla richiesta fatta per iscritto e motivata.

#### **Art. 23**

##### **Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno assumerà l'incarico di Presidente, e due supplenti; dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio non ha funzione arbitrale e ha il compito di agevolare la composizione delle vertenze tra Socio e Socio e tra Soci ed Organi dell'Associazione, dopo aver sentito le parti interessate.

#### **Art. 24**

##### **Patrimonio**


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi ordinari, riconosciuti ed erogati per atto dell'Autorità Pubblica;
- contributi straordinari (oblazioni e introiti diversi);
- beni materiali, immobiliari e mobiliari, di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 25**

##### **Bilanci**

Il Bilancio o Rendiconto Finanziario dell'Associazione, relativo all'esercizio dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e quello preventivo per il successivo esercizio, devono essere redatti dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio del nuovo anno, devono essere revisionati dai Sindaci entro il 31 Marzo successivo e sottoposti all'Assemblea Generale entro il 30 Aprile per la sua



approvazione.

Copia del Bilancio dovrà restare esposta per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni in apposito luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 26**

##### **Modifiche statutarie e scioglimento**

Per le modifiche del presente Statuto dell'Associazione è necessaria la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e la presenza in persona o per delega di almeno due terzi dei Soci che risultassero iscritti al momento della indizione dell'Assemblea; saranno valide le delibere espresse con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e secondo le modalità del seguente art. 31.

#### **Art. 27**

##### **Modifiche del regolamento**

Per eventuali modifiche del regolamento Associativo, poste all'O.D.G. dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è sufficiente la delibera espressa dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 28**

##### **Iniziative**

Qualunque iniziativa dei Soci tendente a costituire in seno all'Associazione un nuovo Ente ed a promuovere collette, sottoscrizioni, festeggiamenti e qualsiasi altra manifestazione, che impegni moralmente o materialmente l'Associazione, dovrà ottenere la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo; sono pertanto escluse tutte le iniziative individuali.

#### **Art. 29**

##### **Struttura Trasfusioneale**

L'Associazione, per la parte Tecnico-Sanitaria, dipende dalla Struttura Trasfusioneale di riferimento competente per territorio.

#### **Art. 30**

##### **Atti**

L'Associazione ha per atti ufficiali:

- lo Statuto
- il Regolamento
- la Storia dell'Associazione

**Art. 31****Liquidazione**

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

**Art. 32****Norme finali e rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, al D.P.R. 361/2000 ed alle leggi vigenti in materia ed alle disposizioni vincolanti degli Enti Pubblici preposti all'attività trasfusioneale, in Italia e negli ambiti territoriali di competenza.

In originale firmato:

- Maria Rosa BALLESTRERO
- Maurizio CAVANNA Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge e consta di fogli undici  
rilasciata da me Dottor Maurizio Cavanna, Notaio  
In Canelli, ad uso amministrativo  
Canelli 29 ottobre 2023

